

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di
giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la modifica delle disposizioni del Codice civile in materia di autorità parentale

Gentili signore,
egregi signori,

Vi ringraziamo per l'opportunità di esprimere la nostra opinione e formuliamo le osservazioni seguenti.

Introduzione del principio dell'autorità parentale congiunta

in merito all'introduzione del principio dell'autorità parentale congiunta per genitori divorziati e per quelli non coniugati non ci sono particolari osservazioni. Si tratta di una normativa che tutti i paesi europei conoscono, un adeguamento di quella in vigore nel nostro paese è quindi necessaria.

Tuttavia riteniamo che la regolamentazione prevista nell'avamprogetto di revisione del codice civile svizzero (AP) non tenga sufficientemente conto dell'interesse dei figli. A nostro avviso si dovrebbero riservare allo Stato maggiori possibilità di intervento a protezione del minore affidando al giudice il compito di verificare se le proposte relative alla cura del figlio elaborate dai genitori nell'ambito del divorzio (art. 133 cpv. 2 AP) rispondano agli interessi ed al benessere del minore, pena la loro non omologazione. Si tratta in definitiva di operare sempre un controllo e non prevedere l'intervento del giudice solo su richiesta di un genitore o se il mantenimento dell'autorità parentale congiunta risulta manifestamente improponibile (art. 133 AP).

Inoltre, nell'articolo 133 capoverso 2 AP occorrerebbe indicare che i genitori debbano presentare al giudice anche le proposte per regolare le relazioni personali. Ciò è d'altronde indicato in modo esplicito, per esempio, nell'articolo 133a AP nel caso di attribuzione dell'autorità parentale a un genitore e nell'articolo 134b AP nel caso dell'esame in seguito alla modificazione delle circostanze.

Nemmeno si capisce il motivo per cui i genitori non coniugati non devono elaborare una convenzione da sottoporre all'autorità di protezione che definisca le modalità di presa a carico e di mantenimento. Nella misura in cui vi è ancora una comunione domestica ciò è plausibile, non fosse altro che per riconoscere il medesimo ruolo e le stesse possibilità ai genitori, siano essi

sposati oppure no. Non si capisce invece il motivo per il quale due genitori non coniugati la cui relazione è terminata non sono messi sullo stesso piano dei divorziati, che devono invece elaborare una convenzione. A nostro avviso, per una miglior tutela del minore, appare opportuno che anche in questo caso i genitori debbano elaborare una convenzione, il cui contenuto sarà verificato dall'autorità di protezione e accolto solo se risponde agli interessi dei minori.

Sorgono infine alcune perplessità in merito alle competenze. Attualmente, infatti, nel caso di genitori non coniugati, tutte le decisioni sono adottate dalle autorità di protezione le quali, inoltre, sono competenti per modificare, in caso di mutuo accordo dei genitori, le sentenze di divorzio. In particolare, l'attuale articolo 298a capoverso 2 AP prevede che in caso di modifica delle circostanze, l'autorità di vigilanza decide a quale dei due coniugi, che detengono congiuntamente l'autorità parentale, attribuirla. La nuova regolamentazione attribuisce tale compito al giudice (art. 298b cpv. 2 AP e 298e cpv. 3 AP).

Nel rapporto esplicativo non vi è una sola riga che spiega il motivo di tale scelta, o piuttosto, modifica sostanziale che, a nostro avviso, crea solo confusione. Infatti, l'articolo 298f AP conferisce all'autorità di protezione il compito di decidere, in caso di decesso del genitore detentore dell'autorità parentale, se nominare un tutore o attribuirlo all'altro. All'autorità di protezione devono poi rivolgersi i genitori non coniugati in caso di disaccordo sulla cura del figlio (art. 298a AP). Sempre la medesima autorità decide nel caso di richiesta congiunta della modifica dell'autorità parentale (art. 298b cpv. 1 AP). Parrebbe pertanto logico lasciare all'autorità di protezione tutte le decisioni in merito alla sorte dei figli di genitori non coniugati. Peraltro sarebbe attribuire una nuova competenza al giudice in un ambito - persone non coniugate - dove il codice civile non gli ha mai affidato competenza alcuna, nemmeno quella di regolamentare le relazioni personali, da sempre esercitata dall'autorità di protezione (art. 275 CC).

Errori di formulazione

Segnaliamo inoltre che i testi di leggi, a dipendenza della lingua utilizzata, divergono. Non si tratta solo di semplici errori di traduzione ma anche e addirittura di designazione di autorità diverse a dipendenza della lingua utilizzata.

L'articolo 134 AP in italiano indica che in caso di modifica delle circostanze, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale. Il testo tedesco e francese non riporta, giustamente, l'indicazione dell'autorità in quanto l'articolo 134b AP è relativo proprio alla competenza, non attribuita solo al giudice ma anche, a dipendenza delle circostanze, all'autorità di protezione. La versione italiana va quindi riformulata.

L'articolo 298e capoverso 1 AP riprende, nella versione italiana, l'articolo 134 AP e indica che in caso di modifica delle circostanze il giudice decide una nuova regolamentazione dell'autorità parentale. Va stralciata l'indicazione del giudice in quanto le competenze sono definite dal capoverso 3 e sono attribuite al giudice o all'autorità di protezione, a dipendenza delle circostanze.

Più grave è l'errore contenuto nell'articolo 298b AP che prevede, al capoverso 1, la possibilità per i genitori non coniugati di regolamentare diversamente e d'intesa l'autorità parentale. La versione tedesca prevede che la competenza è del giudice, mentre quella francese e italiana indica, correttamente, l'autorità di protezione.

Per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra il giudice e l'autorità di protezione dei minori nel caso di genitori non coniugati, si potrebbero raggruppare le varie disposizioni in materia proposte in un'unica norma, in analogia all'articolo 134b AP nell'ambito del divorzio. La formulazione dell'articolo potrebbe avere, per esempio, il seguente tenore:

capoverso 1: *Se vi è accordo tra i genitori, compete all'autorità di protezione dei minori attribuire l'autorità parentale o modificarne l'attribuzione, regolare le relazioni personali, stabilire le modalità*

di cura, fissare il contributo di mantenimento e omologare la convenzione che determina la cura, le relazioni personali e il contributo di mantenimento del figlio.
capoverso 2: Negli altri casi decide il giudice.

Tecnica legislativa e sistematica della modifica di legge

Dal profilo redazionale e formale siamo del parere che il testo è di difficile lettura, è formulato in maniera poco chiara e in parte eccessivamente dettagliato, anche la sistematica lascia a desiderare. Ci permettiamo di fare riferimento al progetto con cui la Confederazione ha recentemente snellito e abrogato diverse normative in nome di una "buona legislazione"¹ e riteniamo che per un testo dell'importanza del Codice civile questi principi debbano valere in maniera assoluta.

In definitiva si tratta qui solo della modifica del principio da "autorità parentale singola" ad "autorità parentale congiunta".

Il testo potrebbe ad esempio essere riordinato in questo modo:

1. Autorità parentale dopo il divorzio
 - a) principio
 - b) eccezioni (solo quando il bene del figlio lo richiede)
 - c) diritto di richiedere la modifica
 - d) competenza (tribunale, autorità di protezione dei minori)
2. Autorità parentale in caso di genitori non coniugati
 - a) principio
 - b) eccezioni (solo quando il bene del figlio lo richiede)
 - c) diritto di richiedere la modifica
 - d) competenza (tribunale, autorità di protezione dei minori)
3. Autorità parentale in caso di decesso di un genitore
4. Autorità parentale in caso di genitori non conviventi

Oppure si potrebbe elaborare un testo partendo dal vostro "compendio" (cfr. pag. 2 del vostro rapporto esplicativo sulla revisione del Codice civile).

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.

¹ Messaggio del Consiglio federale 07.065 del 22 agosto 2007, nonché progetti "Efflex BL", "Alleggerimento della legislazione cantonale TI" e "Verwesentlichung und Flexibilisierung der Rechtsetzung und Rechtsanwendung GR"

